

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITA' COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” ;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;

VISTA la nota prot. n. 38412 del 03/08/2015, acquisita agli atti di questo Assessorato Regionale Territorio e Ambiente D.R.U. al prot. n. 18642 del 07/08/2015, con la quale il Comune di Licata, nella qualità di Autorità Procedente, ha chiesto l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i.) sul Piano di Lottizzazione convenzionata da realizzarsi in C.da Piano Cannelle, censito in catasto al foglio di mappa n. 77 particelle 19, 253 e 966. e ricadente in zona D4 del P.R.G., *soggetto proponente* la Ditta: Alabisio Carmela.

VISTA la documentazione trasmessa dall’ Autorità Procedente.

VISTO il parere n. **38** del **25/08/2016** reso **dall’Unità di Staff 2/DRU**, competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica per i piani e programmi relativi alla pianificazione e alla destinazione dei suoli (urbanistica), che di seguito parzialmente si trascrive:

“Con nota prot. n. 38412 del 03/08/2015, acquisita agli atti di questo Assessorato al prot.n. 18642 del 07/08/2015, il Comune di Licata *Dipartimento Lavori Pubblici ed Urbanistica Area 4 U.O.1 – Edilizia Privata*, nella qualità di *Autorità Procedente* ha trasmesso all’Unità di Staff 4 D.R.U. (ora denominata Unità di Staff 2 D.R.U.) il Piano di Lottizzazione di cui all’oggetto, al fine di avviare la procedura prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i. (*verifica di assoggettabilità*), e, contestualmente, ha trasmesso su supporto cartaceo ed informatico la seguente documentazione:

1. **Rapporto Preliminare** comprendente la descrizione dell’intervento e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione dello stesso, secondo i criteri dell’art. 12 e dell’allegato I del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i.;
2. **copia della ricevuta** dell’effettuato versamento del contributo di € 1.000,00 (art. 91 comma 3 della L.R. n. 9/2015) da parte della *Ditta proponente*, per le spese di

istruttoria ai fini dell'attivazione del procedimento (verifica di assoggettabilità);

Con nota prot. n. 20816 del 17/09/15, questa Unità di Staff ha rappresentato al Comune di Licata la necessità di acquisire documentazione integrativa nonché chiarimenti relativi al sistema dello smaltimento delle acque reflue.

Con nota prot.n. 56432 del 27/10/2015 acquisita agli atti di questo Assessorato D.R.U. al prot. n. 24608 del 09/11/2015, il comune di Licata, in riscontro alla citata richiesta prot. n. 20816/15, ha trasmesso doppia copia della documentazione integrativa, comprendente

- plano-volumetrico in scala adeguata
- elaborato planimetrico riguardante la distribuzione della rete fognaria.
- parere tecnico preventivo della "Girgenti Acque s.p.a. (gestore del servizio idrico integrato) in data 27/03/2015 con prot.n.30471 espresso favorevolmente (a condizione) alla sola realizzazione della rete idrica e non alla realizzazione della rete fognante in quanto la zona in cui ricade la lottizzazione non è servita dalla rete fognaria pubblica.

Rilevato che dal contenuto del Rapporto Preliminare la proposta di Piano di Lottizzazione riguarda quanto segue:

- un'area, ubicata nel territorio periurbano del Comune di Licata parzialmente urbanizzato, accessibile attraverso il sistema viario costituito dalla strada provinciale SP70 e da una strada comunale con la quale il lotto in esame fa angolo, dal punto di vista morfologico, la zona si presenta pianeggiante, con quote topografiche che si aggirano intorno ai mt 9,00 sul livello del mare, intorno alla stessa non si notano dissesti che possono ricondurre a fenomeni di instabilità geomorfologica;
- l'area è identificata catastalmente alle particelle nn.19, 253 e 966, del Foglio di Mappa n. 77, contempla la formazione di un unico lotto nel rispetto dei parametri urbanistici imposti dalle norme tecniche di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, presenta una superficie complessiva di mq.8.871,90, di cui mq 7.966,90 da destinare ai fini edificatori con una cubatura massima realizzabile di mc 31.867,60;
- dal punto di vista urbanistico l'area in esame ricade in **zona territoriale omogenea D/4** (produttiva per attività industriali ed artigianali) del vigente Piano Regolatore Generale approvato con D.A. n° 150/DRU del 27/06/2000, con indice di edificabilità fondiaria pari a 4,00 mc/mq., nel rispetto dei parametri urbanistici imposti dalle relative, Norme Tecniche di Attuazione di cui si riportano i seguenti indici urbanisti ed edilizi:

Indici urbanistici ed edilizi:

Ivf = 4,00 mc/mq

h. max = 10.00 mt

n. elevazioni f.t. = 2

Rc. = 0.50 mq/mq

Distanze:

dai fabbricati = mt 10,00

dai confini del lotto = mt 5,00

dai confini stradali = mt 5,00

lotto minimo = mq 5.000,00

Destinazioni d'uso consentite: Sono ammessi interventi relativi alla produttività a carattere industriale, sono ammesse piccole e medie aziende industriali, non si consente l'uso residenziale ad esclusione degli alloggi per custodi o simili. Le opere di urbanizzazione primaria vanno rapportate al numero di abitanti da insediare nella seguente misura;

- nella superficie di **mq 7.966,90**, si prevede la realizzazione di **3** corpi di fabbrica, destinati ad attività industriali, artigianali e commerciali, con n. 1 elevazione fuori terra, con orientamento prevalente a Sud-Est, il verde attrezzato di superficie pari a mq 430,00 ubicato in prossimità della strada interna al P.L., le opere di parcheggio di superficie pari a mq 475,00 ubicate proprio accanto al verde attrezzato con accesso sempre dalla strada pubblica; la somma di dette opere di urbanizzazione è di mq 905,00 maggiore del 10% dell'intera area (mq 871,90).

Nella parte di terreno non edificato e non pavimentato si prevede la piantumazione di alberi e varie essenze di vegetazione mediterranea; le strade interne al lotto verranno finite con un

strato di asfalto bituminoso, nel contempo saranno realizzati dei marciapiedi, a contorno dei fabbricati, dei parcheggi e del verde pubblico.

Il lotto sarà inoltre dotato di parcheggi privati (art. 39 delle N.T.A. del P.R.G.).

Le recinzioni verranno realizzate nel rispetto di quanto previsto dal P.R.G. del comune di Licata nella zona D4.

- l'area oggetto di intervento è servita da tutte le opere di urbanizzazione primaria e ad eccezione della pubblica fognatura.

E' prevista la realizzazione dell' impianto di energia elettrica e di illuminazione esterna della strada di lottizzazione con corpi illuminanti aventi un'altezza pari a mt. 8,00.

Per l'impianto idrico è prevista la costruzione di cisterne in c.a. all'interno di ogni singolo lotto, una per ogni corpo di fabbrica, collegate all'acquedotto comunale.

Per quanto riguarda le acque reflue, queste passeranno prima da appositi pozzetti d'ispezione situati in prossimità dei corpi di fabbrica, per poi essere condotte alla rete fognante, tramite la condotta prevista nella strada interna di lottizzo, da qui i reflui saranno convogliati in delle fosse Imhoff (di cui non se ne prevede né la grandezza, né l'ubicazione, in quanto saranno oggetto di studio da parte del geologo, al momento della presentazione del progetto esecutivo per la realizzazione dei capannoni), in attesa che venga realizzata la pubblica fognatura nel comune di Licata.

Le acque piovane, saranno raccolte, a mezzo di caditoie e convogliate tramite la condotta per la raccolta delle acque bianche in una cisterna in modo da essere successivamente riutilizzata per uso irriguo.

- tra le previsioni di piano rientrano anche la realizzazione delle opere di urbanizzazione riguardanti parcheggi, aree da destinare a verde, gioco e sport;

- la zona destinata a verde, sarà dotata di attrezzature come previsto dall'art. 35 delle N.T.A. del vigente P.R.G., e nella stessa saranno piantumati alcuni alberi, tipici della macchia mediterranea, in considerazione dell'inesistenza di alberatura, in quanto il fondo è stato utilizzato negli anni a scopo agricolo a mezzo di coltivazione in tunnel e ad oggi in stato di abbandono;

- le aree destinate a parcheggi pubblici, individuate in prossimità della strada di nuova formazione, saranno interamente sistemate con manto di conglomerato bituminoso, nelle stesse aree sarà predisposto inoltre un adeguato impianto di illuminazione tramite corpi illuminanti collegati tra di loro tramite una condotta elettrica, da realizzarsi lungo le aree esterne ai lotti.

Tenuto conto che il Rapporto Preliminare risulta comprendere la descrizione del Piano di Lottizzazione, nonché le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente in attuazione dello stesso, **con nota prot. n. 4275 del 26/02/2016** questa Unità di Staff ha avviato la fase di consultazione del predetto Rapporto Preliminare e relativa documentazione, chiamando i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del D.Lgs. 3/4/2006, del D.L.vo.152/06 e s.m.i.) entro **30** giorni a decorrere dalla ricezione della stessa nota consegnata **via PEC il 26/02/2016;**

- **Dipartimento regionale dell'Urbanistica – Servizio 2**

- **Dipartimento Regionale dell'Ambiente**

Servizio 1 – VAS/VIA

Servizio 2 – Industrie a rischio e tutela inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico

Servizio 3 – Assetto del territorio e difesa del suolo

Servizio 4 – Protezione patrimonio

Servizio 6 – Area a rischi di crisi ambientale

Servizio 7 – Pianificazione e Governance Acque e Rifiuti

- **Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana**

- **Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti**

- **Dipartimento Regionale dell'energia**

- **Dipartimento Regionale Tecnico – U.O.A1.02**
- **Dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura**
- **Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura**
- **Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali**
- **Dipartimento Regionale delle Attività produttive**
- **Provincia Regionale di Agrigento**
 - Territorio Ambiente – Parchi e Riserve
 - Protezione civile
 - Sviluppo economico
- **Genio Civile di Agrigento**
- **Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento**
- **Dipartimento della Protezione Civile Servizio Regionale per la Provincia di Agrigento**
- **ASP Agrigento**
- **Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente– DAP di Agrigento**

Rilevato che al termine della fase di consultazione al rapporto preliminare (ex art.12 D.L.vo.152/06) sono pervenuti a questo Assessorato (anticipati via e.mail) i seguenti contributi dei *soggetti competenti in materia ambientale* :

- **Comando del Corpo Forestale Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento U.O. n°45 “Tutela – Vincolo Idrogeologico”** con la nota prot. n. 31705 del 10/03/2016, assunta al protocollo di questo Assessorato DRU al n. 6235 del 18/03/2016, con riferimento alla citata nota prot. 4275/2016, ha comunicato quanto segue:” *...che l'area interessata dall'intervento in argomento, ricadente nel comune di Licata in catasto al Foglio 77 particelle nn. 19, 253 e 966, non ricade in zone sottoposte a Vincolo Idrogeologico e pertanto, nel rispetto della normativa vigente, questo Ispettorato Forestale non rilascia nulla osta e/o pareri di competenza.*”
- **Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento- Dipartimento di Prevenzione** con la nota prot. n.52730 del 01/04/2016, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 7318 del 04/04/2016, con riferimento alla citata nota prot. 4275/2016, ha comunicato quanto segue: ”*...Si ritiene che il progetto in questione non sia, per gli aspetti di specifica competenza, assoggettabile alla procedura VAS fermo restando che, all'atto della presentazione del progetto esecutivo sia specificato dettagliatamente il sistema di smaltimento dei reflui. Inoltre per questo ufficio è opportuno che si utilizzino per quanto possibile fonti energetiche pulite e rinnovabili.*”
- **Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente - Servizio 3 “Assetto del Territorio e difesa del suolo” - U.O.3.1 “Pianificazione e programmazione PAI” - U.O.3.4 “Adempimenti di competenza delle Autorità di bacino ex art. 63 del D.L.gs.152/06** con la nota prot. n. 45743 del 01/07/2016 trasmessa via PEC il 22/07/2016 con prot.n. 15035 ha comunicato quanto parzialmente si riporta: ”*...Si premette che:*
 - *per sua stessa natura, il P.A.I. è un Piano di Settore “dinamico” per cui l'aggiornamento costante delle situazioni di dissesto geomorfologico ed idraulico e la conseguenziale valutazione e classificazione dei livelli di pericolosità e di rischio idrogeologico, così come chiarito e precisato nella circolare prot. ARTA n. 58941 del 11 dicembre 2015, pubblicata nella GURS 08/01/2016, n.1, è operato dal Servizio 3 su richiesta e/o su segnalazione degli Enti Locali e degli uffici territoriali competenti, secondo le modalità disposte dall'art.5 delle Norme di Attuazione(...)ed in conformità alle procedure stabilite dalla circolare ARTA prot.n.78.014 del 22 dicembre 2011, pubblicata nella GURS 03/02/2012, n.5;*
 - *per i luoghi interessati dalla proposta pianificatoria in argomento, nessuna richiesta di revisione/aggiornamento del P.A.I. vigente, nei termini di cui al precedente punto, è stata posta agli atti di questo Servizio 3;(...)Esamine le carte tematiche poste a corredo del vigente P.A.I.n.071 dell'”Area Territoriale compresa tra il bacino idrografico del Fiume Palma e il bacino idrografico del Fiume Imera Meridionale”, adottato con Decreto Presidenziale n.82 del 27 marzo 2007, pubblicato nella GURS 01/06/2007, n.25, ivi comprese quelle afferenti al 2° Aggiornamento del suddetto P.A.I., adottato con D.P.n. 527*

del 14 dicembre 2011, pubblicato nella GURS 06/04/2012, n.14, al riguardo si fa espresso riferimento alle tavole n.75 in C.T.R. 642070, notificate a suo tempo agli enti territorialmente competenti e sempre consultabili sul sito web istituzionale <http://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/>, **per i luoghi d'interesse**, ubicati in un'area della periferia nord-occidentale dell'abitato del Comune di Licata (AG), ad ovest dell'asta principale del fiume Salso, censita al Catasto al Foglio di Mappa n.7 Particelle nn. 19,253 e 966, così come descritte nel rapporto preliminare redatto dall'arch.G. De Caro(...), su incarico della proponente Ditta C.Alabisio,(...) si rappresenta quanto segue:

Geomorfologia Con riferimento agli aspetti di natura geomorfologica, **non sussistono interferenze con le limitazioni d'uso applicate agli areali in dissesto in atto censiti** nelle carte tematiche dei dissesti e della pericolosità e del rischio geomorfologico e classificati secondo la metodologia operativa per l'analisi della pericolosità e del rischio geomorfologico di cui al capitolo 5 della Relazione Generale del P.A.I. Sicilia. Pertanto, viste le N.A., stante gli atti in possesso dell'U.O.S.3.1, **non è previsto il rilascio del parere di compatibilità geomorfologica sull'attuazione della pianificazione territoriale proposta rispetto alle finalità del P.A.I. perché detto Piano di settore n.071 vigente non sottopone l'area interessata dalla proposta di lottizzazione a limitazioni d'uso.** Resta inteso che nel caso di specie, gli effetti ambientali in materia di geomorfologia della pianificazione territoriale proposta nei luoghi d'interesse saranno oggetto di valutazione ad opera dell'Ufficio del Genio Civile territorialmente competente, che legge per opportuna conoscenza, nell'ambito dei compiti d'Istituto attribuiti. Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che con riferimento al P.A.I. Sicilia specifiche istruzioni sono state impartite per la redazione degli studi geologici di supporto alla redazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, mediante l'adozione della circolare ARTA 20 giugno 2014,n.3, pubblicata nella GURS 11/07/2014, n.28.

Idrologia e Idraulica Con riferimento agli aspetti di natura idrologica-idraulica, a seguito dell'analisi della documentazione acquisita dall'U.O.S.3.4, si evince che la proposta di lottizzazione ricade in un'area classificata a pericolosità idraulica media (P2) in relazione alla potenziale esondazione del Fiume Salso, per gli effetti della soluzione adottata, di concerto con l'Amministrazione pro-tempore del Comune di Licata, cioè di ...”perimetrare le aree di potenziale esondazione sulla base dei dati storici, riferiti in particolare all'evento alluvionale del 1991”..., così come argomentato nei paragrafi 4.4 e 4.5 (pagg.213-241) della relazione posta a corredo del P.A.I. 071-072 in argomento. Pertanto, visto la disciplina delle aree a pericolosità idraulica di cui all'art.11 delle N.A., P.A.I. **non è previsto il rilascio del parere di compatibilità idraulica sull'attuazione della proposta di pianificazione territoriale rispetto alle finalità del P.A.I. perché detto Piano di settore n.071 vigente sottopone l'area interessata dalla proposta di lottizzazione alle prescrizioni di cui all'art.11, comma 8, delle N.A., e cioè che:...”nelle aree a pericolosità P2,P1 e P0, è consentita l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, e di settore vigenti, corredati da un adeguato studio idrologico-idraulico, esteso ad un ambito significativo, con il quale si dimostri la compatibilità fra l'intervento ed il livello di pericolosità esistente”.**

Resta inteso che nei superiori casi, gli effetti ambientali anche in materia idrogeologica ed idraulica della pianificazione territoriale proposta nei luoghi d'interesse, saranno oggetto di valutazione ad opera dell'Ufficio del Genio Civile territorialmente competente, che legge per opportuna conoscenza, nell'ambito dei compiti d'Istituto attribuiti. Per quanto precede, richiama quanto già espresso con prot.ARTA n. 33633 del 17/07/2015 da questo dipartimento a beneficio degli Uffici dei Geni Civili della Regione Siciliana, in riscontro ad un quesito sottoposto per altra fattispecie, con il quale...”al fine della semplificazione ed armonizzazione dei procedimenti da parte dei diversi rami tecnici dell'Amministrazione Regionale”, si è chiarito che:- nelle aree a pericolosità geomorfologica e/o idraulica in argomento (P2,P1 e P0) per l'attività edilizia e di trasformazione del territorio non è prevista in ogni caso l'espressione del parere di compatibilità geomorfologica e/o idraulica di competenza del Servizio 3; - per quanto sopra, anche nel caso di varianti allo strumento

pianificatorio vigente, richieste dai comuni sottoposti alla normativa che disciplina le costruzioni nelle zone sismiche, le previsioni dovranno essere valutate dagli Uffici del Genio Civile territorialmente competenti, anche rispetto alla pericolosità classificata P0, P1 e P2 dal vigente P.A.I. Sicilia, nell'ambito dell'espressione del parere ai sensi dell'art.89 del D.P.R.06/06/2001, n.380..."

Dato atto che i restanti SCMA non hanno fatto pervenire pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità e all'Autorità Procedente entro il termine temporale stabilito dalla vigente normativa (30 giorni dalla trasmissione del RAP ai SCMA ex art. 12 comma 2 Parte II del D.Lgs. 152/2006) già trascorso dall'avvio delle consultazioni (nota consegnata via PEC il 26/02/2016);

Considerato che, in assenza di pareri, osservazioni e/o contributi, **questa Unità di Staff 2 D.R.U.**, deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità ambientali per quanto di rispettiva competenza dei suddetti Soggetti competenti;

Considerato che dal Rapporto Preliminare emerge che la realizzazione delle opere inoltre terrà conto di modalità attuative volte al risparmio energetico e all'edilizia sostenibile come di seguito sintetizzato:

Energia inglobata nei materiali da costruzione (...);

Trasmittanza termica dell'involucro edilizio (...);

Energia primaria per il riscaldamento (...);

Inerzia termica dell'edificio (...);

Impiego di fonti di energia rinnovabile (...);

Permeabilità del suolo (...);

Isolamento acustico dell'involucro edilizio (...);

Risparmio Idrico (...);

➤ Per i principali elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale individuati come di diretto interesse per la scala di piano in esame si rileva:

- **Contesto idrogeomorfologico:** il fondo in esame ricade nel vincolo del P.A.I. in zona P2 (pericolosità media), e come da studio redatto dal Geologo e dallo studio Idraulico si prevede di rialzare il piano di campagna con del detrito di cava di mt 1,40, creando nel contempo dei sesti unidirezionali, ovvero con l'interramento di tubi, che permetteranno il regolare deflusso delle acque, insieme a dei muretti in c.a. che fungeranno da contenimento per il detrito di riporto, nella zona dove sorgeranno il verde ed il parcheggio, invece la zona dove sorgeranno i corpi di fabbrica sarà innalzata su piloti, a tal proposito è stata predisposta una relazione geologica e idrogeologica, ed uno studio geologico idraulico, che è stato allegato al Piano di Lottizzo.

Dall'indagine geologica, effettuata per ottenere la conformità geomorfologica da parte del Genio Civile di Agrigento, è risultato che il sito è perfettamente idoneo alla realizzazione dell'intervento ed è stato acquisito parere n. 1760 del 20/10/2014.

- **Elementi del paesaggio e vegetazione:** l'area rientra tra le espansioni recenti avvenute dopo il 1990. Il piano trasforma una piccola porzione del territorio periurbano del Comune di Licata parzialmente urbanizzata sottraendo una modesta quantità di suolo a un potenziale uso agricolo, ormai compromesso. L'area è anche caratterizzata da una bella porzione di superficie in stato di abbandono.
- **Ecosistemi:** l'area ha una connotazione fortemente antropica, a ridosso del centro edificato. La zona non è interessata da "corridoi ecologici".
- **Clima acustico e qualità dell'aria:** la zona non è posta all'interno di un'area con intensa attività umana. La realizzazione dell'intervento, che consiste essenzialmente in edilizia residenziale, con emissioni legate solo all'impianto di riscaldamento, ad alta efficienza, non avrà ricadute su questi due fattori.
- **Inquinamento luminoso:** sarà prevista la riduzione al minimo della luce inutilmente dispersa nelle aree circostanti, evitando le immissioni di luce sopra l'orizzonte mediante l'utilizzo di apparecchi totalmente schermati il cui unico flusso, proiettato verso l'alto rimane quello riflesso dalle superfici. Saranno utilizzate lampade a LED.
- **Accessibilità dell'area:** l'accessibilità ai lotti è garantita dalla Strada Provinciale 70.

- Recettori antropici sensibili: nell'immediato intorno non ne sono segnalati.
- Reti tecnologiche: che l'area oggetto di intervento è servita da tutte le opere di urbanizzazione primaria ad eccezione della pubblica fognatura, e nelle more che quest'ultima venga realizzata fino all'altezza dell'area interessata dal presente piano, i Committenti si impegnano a fornire i singoli lotti di fossa settica tipo Imhoff con relativa condotta disperdente previa presentazione della relazione geologica relativa al sistema di smaltimento da realizzare; all'atto in cui la zona verrà provvista di condotta fognaria comunale la condotta prevista in progetto verrà allacciata alla stessa.
- l'area non è interessata da vincolo paesaggistico;
- nel territorio comunale ed in quelli limitrofi non ricadono siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (Siti di importanza Comunitaria - SIC e Zone di Protezione Speciale – ZPS);
- è stato già acquisito favorevolmente il Parere Igienico Sanitario n. 28307 del 18.06.2014;
- l'area, in cui si inserisce il progetto di Piano di Lottizzazione, non rientra nella fattispecie prevista dall'art.2 comma 5 della L.R. 71/78 essendo ubicata in zona urbana e non essendo utilizzata ad usi agricoli;
- il progetto di Piano di Lottizzazione non è assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in quanto non comprende alcuno degli interventi di cui agli allegati III e IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- gli aspetti ambientali interessati da probabili impatti transitori e mitigabili sono associati alla fase di realizzazione delle opere;

Considerato che il quadro riepilogativo sintetizzato dalle schede di valutazione delle aree in funzione dei Set di Indicatori Prioritari, riportate nel RAP, non rileva la presenza di alcuna criticità in relazione ai vari impatti che gli interventi previsti avranno sulle componenti ambientali. Si rileva, infatti, che gli impatti così come individuati per le singole componenti ambientali, dalla relativa scheda, possono considerarsi sostenibili.

Considerato che il Rapporto Preliminare prevede, laddove si rilevano pressioni alle componenti ambientali, misure di mitigazione sia per la fase di cantiere sia per quella dello stato di esercizio dell'intervento proposto, finalizzate a garantire adeguate risposte alle stesse.

Considerato che il contenuto del Rapporto preliminare può ritenersi condivisibile con le seguenti integrazioni e prescrizioni:

- eseguire tutte le indicazioni e le misure di mitigazione e compensazione previste nel Rapporto preliminare;
- in ordine alle opere di urbanizzazione di rete idrica, devono essere osservate le prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Girgenti acque s.p.a. (gestore del servizio idrico integrato) trasmesso dal comune di Licata a questa Unità di Staff DRU con nota prt. n. 56432 del 27/10/2015;
- fermo restando l'obbligo da parte del Comune di osservare le disposizioni di cui all'art. 100 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ("Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane), nelle more del collegamento alla rete fognaria pubblica, le opere per lo smaltimento delle acque reflue previste per i singoli lotti mediante fossa ihmoff e successiva condotta disperdente, devono essere realizzate con l'osservanza delle norme vigenti dettate dalla Delibera C.I.T.A.I. del 04/02/1997, pubblicata nella G.U. n. 48 del 21/02/1977, con particolare riferimento all'allegato 5. Nel caso in cui dette opere non possono rispettare, a causa della configurazione del P. di L. o per altre ragioni, le distanze minime previste dalle superiori norme, da qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile, le acque chiarificate provenienti dalle vasche "Imhoff", dovranno essere esclusivamente immagazzinate in vasche a tenuta, che andranno periodicamente spurgate da ditte autorizzate;
- dovranno essere osservate tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, nulla osta e pareri già acquisiti e da acquisire per l'attuazione del P. di L.;
- limitare il più possibile le opere di sbancamento per realizzare l'intervento;

- limitare le attività di smaltimento dei materiali provenienti dagli sbancamenti, verificando la possibilità di riutilizzarli nell'ambito dei lavori in argomento, conseguendo un modellamento del suolo il più aderente possibile all'attuale conformazione morfologica;
- nelle aree a verde utilizzare essenze autoctone xerofile possibilmente vicine alla composizione della macchia mediterranea;
- schermare il perimetro del Piano con essenze autoctone non invasive, al fine di mimetizzare l'intervento nell'ambiente, e contenere l'inquinamento dell'aria dal rumore e dai gas dei veicoli;
- evitare la compromissione dello stato qualitativo delle acque, dei corpi idrici superficiali e sotterranei esistenti;
- ottemperare alle disposizioni di cui: alla Legge 447 del 26.10.1995, al D.P.C.M. del 01.03.1991 modificato dal D.P.C.M. 14.11.97 ed al D.Lgs n. 262 del 04.09.2002, al fine di contenere le emissioni rumorose.

Valutata la documentazione del Piano di Lottizzazione in argomento, nonchè i contributi dei S.C.M.A..

Ritenuto che sulla base delle valutazioni degli elementi relativi alle caratteristiche del Piano di Lottizzazione nonché degli impatti, e tenuto conto dei contributi pervenuti dai S.C.M.A., non è stato necessario sentire il Comune di Licata ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/06, in qualità di Autorità Procedente.

Visto il comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., richiamato dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 23 del 08.07.2014, secondo cui "per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi ..., la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12."

Ritenuto di potere emettere il presente provvedimento di verifica, ai sensi del comma 4, art. 12 del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i..

Per tutto quanto sopra rilevato e considerato questa Unità di Staff 2 D.R.U., esprime

PARERE

che il **Piano di Lottizzazione** convenzionata da attuarsi in un'area ricadente in zona "D4" del P.R.G. vigente nel Comune di Licata, sita in C.da Piano Cannelle, finalizzata alla realizzazione di 3 corpi di fabbrica, destinati ad attività artigianali con n. 1 elevazione fuori terra, di proprietà Alabisio Carmela (ditta proponente) e interessante le particelle 19, 253 e 966 del foglio di mappa catastale n. 77, per una superficie complessiva di 8.871,90 mq, **sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,** con le prescrizioni ed integrazioni superiormente riportate.

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto fermo restando la verifica sulla conformità allo strumento urbanistico generale vigente da parte dell'Autorità Procedente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari a quanto previsto nel progetto di Piano di Lottizzazione in argomento.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

RITENUTO di condividere il sopra citato parere n. **38** del **25/08/2016**;

DECRETA

Art. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. **38** del **25/08/2016** reso dall'Unità di Staff 2/DRU, il **Piano di Lottizzazione** convenzionata da attuarsi in un'area ricadente in zona "D4" del

P.R.G. vigente nel Comune di **Licata**, sita in C.da Piano Cannelle, finalizzata alla realizzazione di **3** corpi di fabbrica, destinati ad attività artigianali con n. 1 elevazione fuori terra, di proprietà Alabisio Carmela (*ditta proponente*) e interessante le particelle 19, 253 e 966 del foglio di mappa catastale n. 77, è **escluso dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)** di cui agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Art. 2) il Comune di Licata, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.

Art. 3) A norma dell'art.12 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1 della Legge 116/2014, il presente Decreto verrà pubblicato, dall'Assessorato Territorio ed Ambiente, sulla *home-page* del DRU – *directory* “VAS-DRU”, *sub-directory* “provvedimenti” e a norma dell'art.68 della L.R.n. 21/2014 ss.mm.ii., sul sito istituzionale di questo Assessorato.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione o notificazione.

L'Autorità Competente per la VAS
L'ASSESSORE
Dott. Maurizio Croce
F.TO CROCE